

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DEL LAZIO

= ROMA =

RICORSO

con istanza di sospensiva

di

a

rappresentato e difeso dall'avv. Luca Gadenz del foro di Trento (c.f. GDNLCU69P27L329F) e dall'avv. Antonio Cimino del foro di Padova (c.f. CMNNTN65H20G224J), giusto mandato alle liti rilasciato su foglio separato da intendersi spillato al presente atto e che viene prodotto in giudizio, aventi i seguenti rispettivi recapiti PEC: *avvlucagadenz@recapitopec.it*; *antonio.cimino@ordineavvocatipadova.it* con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Padova, in Piazza Stazione n. 7,

c o n t r o

MINISTERO DELL'INTERNO – DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE – DIREZIONE CENTRALE PER GLI AFFARI GENERALI, in persona del legale rappresentante *pro tempore*,

domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato, in Roma (RM), in Via dei Portoghesi, 12,

nonché contro

in qualità di contro-interessato eventuale

avverso e per l'annullamento

previa sospensione della efficacia

1) del provvedimento del Direttore centrale del Ministero dell'Interno indicato come dipvvf.DCAFFGEN. Registro Decreti.R. 0000342.16.07.2019 di esclusione del ricorrente dalla procedura selettiva di cui al decreto dipartimentale 14 novembre 2018, n. 238, oltre che della determinazione della Commissione esaminatrice di cui al verbale n. 23 del 09/07/19, unitamente al resoconto della prova d'esame del 09/07/19 e relativi tabulati allegati, da cui risulta che il sig. _____ non avrebbe superato il modulo n. 1 della prova di capacità operativa;

2) del provvedimento non noto negli estremi con il quale il Comando provinciale di Belluno ha recepito il provvedimento di cui al

n. 1 *supra*;

3) di ogni altro atto connesso e/o presupposto, anche non noto o non notificato al ricorrente, tra cui per quanto occorra le regole di cui alla procedura selettiva del decreto dipartimentale 14 novembre 2018, n. 238, e in particolare l'art. 8 del bando e l'allegato C dello stesso ove si prevede che la mancata esecuzione e/o superamento della prova di capacità operativa, anche di una sua parte, *“anche in conseguenza di infortunio occorso durante l'esecuzione della prova stessa, determina il non superamento del modulo e, conseguentemente, della prova nel suo complesso”*, con espressa riserva di motivi aggiunti e/o integrativi.

* * *

Fatto

Il ricorrente appartiene al Corpo Volontario dei Vigili del Fuoco Nazionale da quindici anni, ossia dal 2004, avendo svolto il servizio di leva negli anni 2003/2004, proprio nel reparto militare dei Pompieri.

Il suo attuale inquadramento è il seguente: volontario/discontinuo presso il Corpo Volontario dei VV.FF. di proprio paese di appartenenza); si precisa che per discontinuità deve intendersi che il ricorrente, come altri VV.FF. Volontari, presta anche il proprio servizio presso altre sedi, a chiamata

e al bisogno.

Le sedi presso le quali egli ha svolto il proprio servizio, per un ragguardevole numero di giornate di lavoro (ben 1480), sono: Cortina d'Ampezzo, Pieve di Cadore, Feltre, Agordo, Centrale di Belluno, tutte località site nella Provincia di Belluno.

Il ricorrente ha altresì conseguito la patente ministeriale di III[^] categoria, ha svolto con successo il corso A.T.P. (manovre acquatiche), T.P.S.S. (I° soccorso – l'unico a ciò abilitato in tutta la Provincia di Belluno, sempre tra i volontari), oltre a partecipare a missioni importanti in occasione dei terremoti dell'Aquila e di Ferrara.

Egli può dunque vantare una carriera molto brillante all'interno del corpo, avendo sempre partecipato con assiduità e professionalità alle manovre, agli addestramenti, agli interventi operativi, anche nel ruolo di capo partenza.

Nessun provvedimento disciplinare è stato emesso a suo carico.

Nella propria vita lavorativa egli svolge la professione di fabbro/meccanico, essendosi diplomato nello specifico settore; ha iniziato il proprio lavoro sin dall'età di 15 anni.

Nel 2007, allorché fu bandito un concorso identico a quello per cui è causa, il ricorrente non ebbe modo di essere ammesso, in quanto

la sua posizione era carente del requisito del numero minimo di anni di servizio (all'epoca erano solo due, in luogo dei tre previsti), possedendo solo quello del numero minimo di giornate.

Il concorso bandito nel 2018 e per cui è causa (**doc. 1**), è il primo successivo a quello del 2007, rilevando tale fatto sotto il profilo della sporadicità con la quale il Ministero bandisce questo specifico tipo di concorsi, dal che anche la domanda cautelare.

L'iscrizione al concorso di cui si discute, che avviene dietro domanda (**doc. 2**), genera una graduatoria di merito fondata sui *curricula* e sui titoli, attribuendo un punteggio per ogni partecipante, nel caso del ricorrente pari a 17,418, corrispondente al 285° posto su un totale di circa 9000 iscritti (all'ultimo in graduatoria, corrispondente al n° di iscrizione 8938, è stato attribuito un punteggio pari ad 1,949 (**doc. 3**).

Non vi è dunque alcun motivo per dubitare sulla elevata preparazione e specifica professionalità del ricorrente, senza dubbio tra i più meritevoli di passare dalla qualifica di V.F. volontario a quella di V.F. permanente, rientrando peraltro tale progressione di carriera nell'alveo di una sua rilevante ambizione personale, dettata dalla grande passione che egli ha sempre dedicato a questa importante

missione di vita.

Per prepararsi adeguatamente al concorso (prova pratica), egli si è sottoposto, per un adeguato periodo (dal gennaio del 2019), ad allenamenti molto assidui ed impegnativi quali la palestra e la piscina (il bando è del dicembre 2018).

E' stato che il giorno della prova pratica, svolta il 9.7.2019 in Roma, il ricorrente, dopo appena cinque minuti dall'inizio (la prova dura all'incirca 20 minuti), affrontando l'esercizio di trazione alla sbarra, ha avvertito un forte dolore alla spalla destra, tale da non permettergli di eseguire la seconda e ultima trazione (è bene precisare che questa prova prevede l'esecuzione di sole due trazioni).

Tale dolore (sul cui inquadramento *infra*) gli ha di fatto impedito la prosecuzione della prova.

Erroneamente la Commissione ha dichiarato il non superamento della prova da parte del ricorrente (**doc. 4**).

Non vi è stato, dunque, l'espletamento di una prova pratica conclusa negativamente.

Il giorno successivo il ricorrente è ripartito alla volta della propria abitazione in _____ recandosi immediatamente all'Ospedale Civile di _____ dal che la refertazione clinica che

si produce, datata per l'appunto 10.7.2019 (**doc. 5**).

La prognosi di guarigione è stata stimata in gg. 5 dalla visita, anche se in realtà appare più opportuno e prudente un tempo di riposo e poi di riabilitazione più lungo, nell'ordine di due mesi. Le prove sono attualmente sospese e riprenderanno il giorno 9.9.2019, per proseguire sino al tardo autunno, tenuto conto dell'elevato numero di ammessi.

Con decreto del 16.07.2019 il ricorrente è stato dichiarato escluso dal concorso (**doc. 6**).

Con il presente ricorso il ricorrente mira dunque, anche e soprattutto sul piano cautelare, a vedersi senz'altro riammesso alla prova pratica, ritenendo la dichiarazione di non idoneità al superamento della prova stessa, così sbrigativamente sancita dalla Commissione esaminatrice, illegittima, oltre che profondamente ingiusta ed iniqua.

Diritto

Violazione di legge: violazione art. 3 L. 241/1990; eccesso di potere per irrazionalità manifesta, difetto di istruttoria e di motivazione; violazione del Decreto del Ministero dell'Interno

26/10/2018 (in G.U. 8.11.2018 n. 260) recante “Assunzioni straordinarie riservate al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco” (art. 5); violazione art. 8 del bando di concorso e violazione dell'art. 97 Cost..

Come si legge nel bando di concorso (art. 8), secondo l'ordine della graduatoria finale per ciascuna annualità *“i candidati sono convocati per l'accertamento dell'idoneità da parte della commissione esaminatrice”*.

Tale accertamento avviene con l'esperimento di una duplice prova: una prova di capacità operativa (art. 8) e una di idoneità psico-fisica (art. 9). E' necessario superare la prima per poter sostenere la seconda.

In particolare, la prima prova *“è diretta ad accertare l'efficienza fisica per l'esercizio delle funzioni del ruolo dei vigili del fuoco, anche con riferimento all'utilizzo di attrezzature e mezzi operativi. La prova mira a valutare la capacità pratica, di forza, di equilibrio, di coordinazione, di reazione motoria e di acquaticità”* (vd. art. 8 del bando e art. 5 del Decreto del Ministro dell'Interno del 26.10.2018). Questa prova è stata introdotta dal Decreto del Ministro dell'Interno 26 ottobre 2018 in applicazione della L. 205/2017.

Dal provvedimento impugnato si trae che il ricorrente è stato escluso in quanto non avrebbe superato il modulo n. 1 della prova di capacità operativa. Nel resoconto della prova, relativamente al quarto esercizio (identificato con la lettera “D”) del modulo n. 1, ovvero la “*trazione completa alla sbarra*”, si legge che l’esercizio non sarebbe stato eseguito in maniera corretta con la seguente nota: “*non esegue traz. completa*” (doc. 4).

Pertanto il ricorrente è stato giudicato non idoneo dalla Commissione, e conseguentemente escluso dal concorso.

Come detto, in realtà il giorno della prova pratica il ricorrente, dopo appena cinque minuti dall’inizio, affrontando la trazione alla sbarra ha avuto un infortunio alla spalla destra. Come si legge nel certificato medico dell’ULSS _____ del giorno 10.07.2019, il ricorrente si infortunava la spalla destra a Roma il 09.07.2019 alle ore 9.15 (doc. 5) Tale infortunio, vista la gravità e il forte dolore del momento, di fatto gli impediva la prosecuzione della prova.

La decisione di esclusione del ricorrente è illegittima per molteplici ragioni.

a) Innanzitutto, appare evidente il difetto di motivazione e la

grave carenza di istruttoria che inficiano il provvedimento impugnato.

Partendo dal presupposto che la prova di capacità operativa “è diretta ad accertare l'efficienza fisica per l'esercizio delle funzioni del ruolo dei vigili del fuoco” e “mira a valutare la capacità pratica, di forza, di equilibrio, di coordinazione, di reazione motoria e di acquaticità”, non v'è dubbio che ogni valutazione positiva o negativa ad essa connessa e conseguente non potrà che integrare un giudizio su tali caratteristiche e/o capacità del candidato. Altrimenti detto, il mancato superamento, e dunque la conseguente esclusione dal concorso, deve essere giustificata dalla “inefficienza fisica” del candidato in rapporto alle funzioni di vigile del fuoco ovvero dalla dimostrata insussistenza delle capacità pratiche richieste dal bando.

Nel caso di specie la Commissione si è limitata ad affermare che il candidato non ha completato l'esercizio non avendo effettuato la trazione completa. Nulla viene detto sulle particolari circostanze che hanno caratterizzato l'esecuzione dell'esercizio e sulle ragioni per cui questo si è interrotto a metà. E' evidente, però, che ai fini dell'esame della efficienza fisica del candidato ben diversa è la valutazione della prova nel caso di mancato completamento dell'esercizio a causa di un infortunio rispetto al caso di interruzione “pura e semplice”

dell'esercizio, per una intrinseca incapacità fisica o tecnica del candidato. Non v'è dubbio che le due situazioni non sono affatto paragonabili e assimilabili tra loro.

Per questa ragione, dunque, il provvedimento impugnato risulta illegittimo per difetto di motivazione e per carenza di istruttoria essendosi la Commissione limitata a registrare il mancato completamento dell'esercizio senza nulla rilevare in ordine alla sopravvenuta lesione del candidato nel corso della esecuzione della prova. In tal modo, di fatto, manca l'effettiva valutazione della prova e quindi delle capacità del ricorrente.

b) In via subordinata si contesta l'illegittimità del provvedimento impugnato sotto un ulteriore e distinto profilo.

Si premette che l'Allegato C del bando così recita: *“la prova di capacità operativa si intende superata se il candidato esegue gli esercizi dei quattro moduli in modo corretto e completo entro il tempo massimo previsto per ciascun modulo. Fatte salve indicazioni diverse, vevoli per specifici esercizi ed esplicitamente previste dal presente allegato, l'interruzione dell'esecuzione di uno dei quattro moduli costituenti la prova, ovvero la mancata esecuzione e/o superamento di una sua parte, anche in conseguenza di infortunio occorso durante*

l'esecuzione della prova stessa, determina il non superamento del modulo e, conseguentemente, della prova nel suo complesso; qualora si verifichi tale condizione, pertanto, il candidato non è ritenuto idoneo".

A parere del ricorrente il disposto dell'Allegato C sopra riportato non può che trovare una interpretazione ragionevole e conservativa che ne esclude una sua applicazione automatica ed acritica. Si deve ritenere cioè che non qualsivoglia infortunio, che determina l'interruzione della prova, comporti l'esclusione dal concorso. Bensì, il non superamento della prova –e la conseguente esclusione dal concorso- per interruzione della prova in conseguenza di un infortunio si avrà ogni qualvolta tale evento (l'infortunio) dimostri l'“inefficienza fisica” del candidato ovvero l'insussistenza dei requisiti richiesti dal bando.

In altri termini, anche in presenza di una interruzione della prova dovuta a un infortunio, l'eventuale giudizio di inidoneità deve fondarsi sulla dimostrata “inefficienza fisica” del candidato e non può derivare *ex se*, automaticamente, dalla interruzione della prova pratica. Infatti, come già rilevato *supra*, stanti le caratteristiche e le finalità della prova operativa, il suo mancato superamento deve sempre essere

motivato sul rilievo della “inefficienza fisica” del candidato in rapporto alle funzioni di vigile del fuoco.

Queste valutazioni, quindi, avrebbero dovuto estrinsecarsi in un provvedimento corredato da un’adeguata motivazione ai sensi dell’art. 3 della L. 241/1990. Il che non è stato nel caso di specie essendosi la Commissione limitata a giudicare non idoneo il ricorrente per mancato completamento dell’esercizio.

Pertanto, nella denegata ipotesi si ritenesse che il provvedimento impugnato sia stato adottato in applicazione del disposto sopra citato, contenuto nell’Allegato C del bando, anche in tale ipotesi l’esclusione del ricorrente sarebbe gravemente illegittima per violazione dell’art. 5 del D.M. 26/10/2018 e dell’art. 8 e dell’Allegato C del bando di concorso oltre che per l’evidente carenza di motivazione e di istruttoria.

c) In via di ulteriore subordine, per mero tuziorismo difensivo si contesta la legittimità del provvedimento impugnato anche nella denegata ipotesi si voglia interpretare la sopra riportata disposizione dell’Allegato C quale clausola comportante l’esclusione automatica del candidato in caso d’interruzione dell’esercizio per infortunio. Ovvero, qualora tale disposizione venga interpretata nel senso che

qualsivoglia interruzione nello svolgimento della prova determinata da infortunio debba comportare l'automatica esclusione del candidato, indipendentemente dal fatto che tale incidente sia effettivamente il sintomo di una inefficienza operativa del candidato.

Una siffatta clausola –così interpretata- sarebbe illegittima in quanto manifestamente illogica e perché difforme alla normativa presupposta.

Innanzitutto, non si può ritenere qualsivoglia infortunio, sia pure comportante l'interruzione dell'esercizio, indicativo della “inidoneità” del candidato (**doc. 7**). Infatti, proprio nel caso del ricorrente, l'infortunio occorso non è la diretta conseguenza della difficoltà pratica dell'esercizio alla sbarra, intesa tale difficoltà solo come intensità della forza necessaria per l'esecuzione delle due trazioni.

La prova in se, infatti, è elementare nella sua esecuzione.

Nel caso del ricorrente la spalla destra non ha retto, non perché lo sforzo fisico da mettere in campo in questo specifico esercizio l'ha fatta cedere, bensì soltanto perché una tendinopatia pregressa, peraltro recentemente diagnosticata a seguito della guarigione, ha procurato il dolore rivelatosi purtroppo impeditivo alla prosecuzione della prova.

Per semplificare, ove il tendine della spalla non sarà più dolorante per intervenuta guarigione, l'esercizio sarà sicuramente superato, avendo il ricorrente un grado di forza e di agilità tali da garantire anche l'esecuzione delle due trazioni.

Vi è peraltro da rilevare che se il ragionamento viene così impostato, si potrebbe addirittura escludere a monte che il fatto rientri nella categoria dell'infortunio *strictu sensu*, per farlo invece rientrare nella più ragionevole categoria del momentaneo impedimento alla esecuzione della prova, con possibilità di poterla eseguire in un altro momento, per l'appunto dopo la guarigione.

Già per queste ragioni appare evidente l'irrazionalità della previsione del bando che prescrive l'esclusione automatica del candidato in caso di interruzione dell'esercizio per infortunio, indipendentemente dal fatto che tale interruzione sia effettivamente dovuta a una "inidoneità" del candidato.

Una siffatta clausola si pone inoltre in evidente contrasto con il disposto dell'art. 5 del citato D.M. 26/10/2018, ai sensi del quale la prova di capacità operativa deve essere diretta a verificare l'efficienza fisica del candidato in rapporto a talune sue precise capacità pratiche (di forza, di equilibrio, di coordinazione, di reazione motoria, di

acquaticità).

Non v'è chi non veda infatti come l'ammettere che la valutazione della prova possa avvenire sul semplice dato oggettivo dell'interruzione per infortunio, indipendentemente da qualsiasi valutazione sulle ragioni dell'infortunio e sulle effettive capacità del candidato, tradisca la finalità della prova stessa come prevista e regolata dall'art. 5 sopra citato.

Per tutte queste ragioni, nella denegata ipotesi s'intenda interpretare la disposizione de qua quale clausola di esclusione automatica del candidato nel caso d'interruzione dell'esercizio per infortunio, se ne contesta la legittimità per violazione dell'art. 5 del citato D.M. 26/10/2018 e per l'evidente irragionevolezza e illogicità oltre che per violazione dell'art. 97 Costituzione e dei principi di proporzionalità (art. 1 L. 241/1990). E per l'effetto si contesta l'illegittimità derivata dei provvedimenti impugnati.

d) L'illogicità e l'irragionevolezza della previsione emergono sotto un ulteriore profilo, esaminando la fattispecie de qua in rapporto alla disciplina della seconda prova del concorso regolata dall'art. 5 del DM 18/09/2008 n. 163, che mira all'accertamento "dei requisiti psico-fisici ed attitudinali stabiliti dalla normativa vigente".

Giova ricordare che per questa prova le regole concorsuali prevedono espressamente che una lesione fisica del candidato può anche non comportare l'esclusione del candidato purché, in quanto acuta, di recente insorgenza e di breve durata, sia risolvibile in tempi brevi e non metta in discussione l'idoneità fisica del candidato (art. 9 del bando).

Ora non è dato comprendere la ragione per cui, mentre un infortunio occorso durante la prima prova operativa comporta l'automatica esclusione dal concorso per mancato superamento della prova stessa, una lesione o una malattia rilevata invece durante l'espletamento della seconda prova consente, sia pure a certe condizioni, il rinvio della prova stessa per il recupero fisico del candidato.

Orbene, evidenti esigenze di ragionevolezza e di proporzionalità dell'azione amministrativa oltre che criteri di logicità e uniformità di trattamento nel corso della procedura concorsuale, imporrebbero di consentire al candidato la ripetizione anche della prima prova qualora la lesione derivante dall'infortunio sia di pronta e completa guarigione. Come è nel caso che ci occupa (doc. 7).

Detto altrimenti, si contesta l'illegittimità della disciplina

concorsuale (in specie dell'art. 8 del bando) sotto i profili di illogicità e irragionevolezza manifesta in quanto, contrariamente a quanto previsto nell'art. 9 del medesimo bando, non prevede che, a certe condizioni (es. possibilità di pronta e piena guarigione), in caso di infortunio occorso durante lo svolgimento della prova di capacità operativa sia ammesso il rinvio della prova stessa per la sua ripetizione.

Sulla sospensiva

Sul *fumus boni juris* si richiama quanto sopra esposto.

Quanto al *periculum in mora*, l'urgenza è in re ipsa, determinata dalla violazione delle norme regolanti la procedura concorsuale diretta all'assunzione del ricorrente quale V.F. permanente, e quindi a garantire allo stesso una stabilità lavorativa e uno sviluppo professionale che integrano rilevanti interessi infungibili per definizione mai pienamente risarcibili. Danno questo reso particolarmente pregnante dalla sporadicità con la quale il Ministero bandisce questo specifico tipo di concorsi.

* * *

Alla luce di quanto sopra dedotto, prodotto ed argomentato, il ricorrente, come sopra rappresentata e difesa,

CONCLUDE

chiedendo che codesto Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, in integrale accoglimento del presente ricorso giurisdizionale, contrariis reiectis, previa sospensione della loro efficacia, voglia annullare tutti gli atti ed i provvedimenti amministrativi impugnati, come specificatamente indicati in epigrafe, in quanto illegittimi sia in fatto che in diritto.

Con vittoria di spese ed onorari di giudizio, oltre ad IVA e CPA come per Legge. Con ogni e più ampia facoltà di ulteriormente dedurre e produrre, nonché di presentare motivi aggiunti di ricorso.

Ai fini fiscali si dichiara che il presente procedimento ha valore indeterminabile e che pertanto il contributo unificato da versare è pari ad euro 650,00.

Si comunica che le comunicazioni da effettuarsi per Legge agli scriventi difensore potranno essere inviate al numero di fax 049/8760818 ed ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:

avvlucagadenz@recapitopec.it

antonio.cimino@ordineavvocatipadova.it

Padova, 7 ottobre 2019

avv. Luca Gadenz

avv. Antonio Cimino



Firmato digitalmente da:
GADENZ LUCA
AVVOCATO
Firmato il 29/05/2023 13:13
Seriale Certificato: 1372112303398763709031368746582867399704
Valido dal 15/11/2022 al 14/11/2025
ArubaPEC S.p.A. NG CA 3

19



CIMINO ANTONIO
avvocato
07.10.2019
12:15:30 UTC

Publicato il 26/05/2023

N. 08985/2023 REG.PROV.COLL.
N. 12639/2019 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 12639 del 2019, proposto da

[REDACTED] rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Cimino e Luca Gadenz, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;

contro

Ministero dell'interno e Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentati e difesi *ex lege* dall'Avvocatura generale dello Stato, con domicilio in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

[REDACTED] non costituito in giudizio;

per l'annullamento

- del provvedimento del Direttore centrale del Ministero dell'interno n. 342 del 16 luglio 2019, con il quale il ricorrente è stato escluso dalla procedura selettiva di cui al decreto dipartimentale 14 novembre 2018, n. 238, oltre che della determinazione della Commissione esaminatrice di cui al verbale n. 23 del 9 luglio 2019, unitamente al resoconto della prova d'esame del 9 luglio

2019 e relativi tabulati allegati, da cui risulta che il ricorrente non ha superato il modulo n. 1 della prova di capacità operativa;

- del provvedimento, non noto negli estremi, con il quale il Comando provinciale di Belluno ha recepito il provvedimento sopra richiamato;

- di ogni altro atto connesso o presupposto, tra cui, per quanto occorra, le regole della procedura selettiva indetta con decreto dipartimentale 14 novembre 2018, n. 238, e in particolare l'articolo 8 del bando e l'allegato C dello stesso, ove si prevede che la mancata esecuzione o il mancato superamento della prova di capacità operativa, anche in parte, *“anche in conseguenza di infortunio occorso durante l'esecuzione della prova stessa, determina il non superamento del modulo e, conseguentemente, della prova nel suo complesso”*.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'interno e del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile;

Visti tutti gli atti della causa;

Viste le conclusioni delle parti;

Visti gli articoli 27 e 49 cod. proc. amm.;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 maggio 2023 la dott.ssa Floriana Venera Di Mauro;

Considerato che:

- con la proposizione del ricorso è stata contestata l'esclusione del ricorrente, per mancato superamento del modulo n. 1 della prova di capacità operativa, dalla procedura speciale di reclutamento, indetta con decreto dipartimentale n. 238 del 14 novembre 2018, per la copertura di posti, nei limiti stabiliti dall'articolo 1, commi 287, 289 e 295 della legge n. 205 del 2017, nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
- con l'ordinanza di questa Sezione n. 14808 del 23 dicembre 2019 è stata accolta la domanda cautelare proposta dal ricorrente e, per l'effetto, è stata

disposta la sospensione del provvedimento impugnato “*ai fini della ripetizione della prova fisica in questione*”;

- la decisione della causa è stata ripetutamente rinviata, su istanza del ricorrente, per attendere la ripetizione della prova, finora non avvenuta, in quanto il sig. ████████ è stato convocato a tal fine per le date del 12 agosto 2020, del 4 maggio 2021 e dell'8 marzo 2023, ma in tutte e tre tali occasioni il candidato ha presentato all'Amministrazione certificazioni mediche comprovanti la propria indisponibilità per ragioni di salute;

Ritenuto di dover disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i candidati inclusi nella graduatoria e di autorizzare il ricorrente ad avvalersi, a tal fine, della notifica per pubblici proclami, con le seguenti modalità:

- pubblicazione della presente ordinanza (con oscuramento delle generalità del ricorrente), del ricorso (con oscuramento delle generalità del ricorrente) e dell'elenco nominativo dei controinteressati sul sito internet del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile – Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nella medesima pagina del sito in cui sono disponibili le informazioni relative alla procedura selettiva di cui si tratta;
- inserimento nella pagina principale del sito, nella sezione denominata “Atti di notifica”, di un apposito collegamento permanente, dal quale possa raggiungersi la pagina nella quale sono stati pubblicati i dati sopra indicati;

Ritenuto di disporre che:

- a tali incumbenti la parte ricorrente dovrà provvedere inoltrando, entro venti giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza, apposita richiesta, corredata di copia informatica degli atti indicati, al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile;
- l'Amministrazione provvederà alla pubblicazione, con le modalità sopra indicate, entro trenta giorni dalla richiesta, rilasciandone attestazione al richiedente, e assicurerà il mantenimento della pubblicazione fino al deposito della sentenza definitiva;

- la prova dell'avvenuta notifica nei modi sopra indicati, contenente anche l'attestazione dell'Amministrazione, dovrà essere depositata, a cura del ricorrente, entro venti giorni dal rilascio della medesima attestazione;

Ritenuto di fissare, per la prosecuzione della trattazione, l'udienza pubblica del 6 dicembre 2023;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis) dispone l'integrazione del contraddittorio, nei modi e nei termini specificati in motivazione.

Fissa, per la prosecuzione della trattazione, l'udienza pubblica del 6 dicembre 2023.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-*septies* del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 maggio 2023 con l'intervento dei magistrati:

Giovanni Iannini, Presidente

Floriana Venera Di Mauro, Consigliere, Estensore

Claudio Vallorani, Consigliere

L'ESTENSORE
Floriana Venera Di Mauro

IL PRESIDENTE
Giovanni Iannini

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.



Firmato digitalmente da:

**GADENZ LUCA
AVVOCATO**

Firmato il 29/05/2023 13:15

Seriale Certificato:
137211230339783709031368746582867359764

Valido dal 15/11/2022 al 14/11/2025

ArubaPEC S.p.A. NG CA 3

